

**COMUNE DI ACQUAPENDENTE**  
*Provincia di Viterbo*

*Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti*  
*(TARI)*

## Sommario

<b>Articolo 1</b> .....	5
<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	5
<b>Articolo 2</b> .....	5
<b>CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</b> .....	5
<b>Articolo 3</b> .....	5
<b>RIFIUTI SPECIALI</b> .....	5
<b>Articolo 4</b> .....	6
<b>SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI</b> .....	6
<b>Articolo 5</b> .....	6
<b>SOGGETTO ATTIVO</b> .....	6
<b>TITOLO II</b> .....	6
<b>Articolo 6</b> .....	6
<b>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b> .....	6
<b>Articolo 7</b> .....	7
<b>SOGGETTI PASSIVI</b> .....	7
<b>Articolo 8</b> .....	7
<b>ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI</b> .....	7
<b>Articolo 9</b> .....	8
<b>ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO</b> .....	8
<b>Articolo 10</b> .....	8
<b>ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</b> .....	8
<b>Articolo 11</b> .....	9
<b>SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</b> .....	9
<b>TITOLO III</b> .....	9
<b>Articolo 12</b> .....	9
<b>DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</b> .....	9
<b>Articolo 13</b> .....	10
<b>ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</b> .....	10
<b>Articolo 14</b> .....	10
<b>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b> .....	10
<b>Articolo 15</b> .....	10
<b>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</b> .....	10
<b>Articolo 16</b> .....	11
<b>OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</b> .....	11
<b>Articolo 17</b> .....	11
<b>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b> .....	11

<b>Articolo 18</b> .....	12
<b>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b> .....	12
<b>TITOLO IV</b> .....	13
<b>Articolo 19</b> .....	13
<b>RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE</b> .....	13
<b>Articolo 20</b> .....	13
<b>DEFINIZIONI DI AUTOCOMPOSTAGGIO</b> .....	13
<b>Art. 20 bis</b> .....	13
<b>IL COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE</b> .....	13
<b>Art. 20 ter</b> .....	14
<b>FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO</b> .....	14
<b>Art. 20 quater</b> .....	14
<b>RIFIUTI COMPOSTABILI</b> .....	14
<b>Art. 20 quinties</b> .....	14
<b>MODALITÀ ATTUATIVE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO E DISTANZE DAI CONFINI</b> .....	14
<b>Art. 20 sexsies</b> .....	15
<b>ALBO DEI COMPOSTATORI</b> .....	15
<b>Art. 20 septies</b> .....	16
<b>RIDUZIONE DELLA TARI</b> .....	16
<b>Articolo 20 octies</b> .....	16
<b>RIDUZIONI PER GLI AGRITURISMI</b> .....	16
<b>Art. 20 novies</b> .....	17
<b>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE</b> .....	17
<b>Art. 20 dieces</b> .....	17
<b>RECUPERO AUTONOMO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b> .....	17
<b>Art. 20 undecies</b> .....	18
<b>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NEL CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</b> .....	18
<b>Art. 20 duodecies</b> .....	18
<b>CUMULO DI RIDUZIONI</b> .....	18
<b>Articolo 21</b> .....	19
<b>VERSAMENTI</b> .....	19
<b>Articolo 22</b> .....	19
<b>OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE</b> .....	19
<b>Articolo 23</b> .....	20
<b>POTERI DEL COMUNE</b> .....	20

<b>Articolo 24</b> .....	21
<b>VERIFICHE E ACCERTAMENTI</b> .....	21
<b>Articolo 25</b> .....	21
<b>SANZIONI E INTERESSI</b> .....	21
<b>Articolo 26</b> .....	22
<b>CONTENZIOSO</b> .....	22
<b>Articolo 27</b> .....	22
<b>RISCOSSIONE COATTIVA</b> .....	22
<b>Articolo 28</b> .....	22
<b>RIMBORSI</b> .....	22
<b>Articolo 29</b> .....	22
<b>DISPOSIZIONI FINALI E EFFICACIA</b> .....	22

## **TITOLO I**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Acquapendente (VT) della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della L. 147/2013.
3. La TARI finanzia integralmente i costi del servizio di raccolta, trasporto e trattamento e dei rifiuti urbani, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2**

#### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Si definisce «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinquies del D.lgs. citato;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).

### **Articolo 3**

#### **RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

#### **Articolo 4**

### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze indicate nell'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

#### **Articolo 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Acquapendente, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, fatta salva una diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II**

#### **Articolo 6**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche e edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi e le attività produttive in genere.
3. Non sono soggette al tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i porticati non chiusi, le verande non chiuse;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Sono altresì escluse dall'imposizione le aree scoperte non operative.
5. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti urbani.
6. Le utenze non domestiche si considerano predisposte all'uso se dotate di arredi, impianti o attrezzature oppure se occupate da materiale e, comunque, qualora risultino rilasciati, da parte degli enti competenti, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità oppure se risultino allacciate alla fornitura di energia elettrica o a altri servizi pubblici a rete.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e aree di uso comune e per i locali e aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Articolo 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici di edifici o loro parti adibite esclusivamente al culto, accatastate in categoria E/7;
  - c) soffitte e ripostigli e simili, limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a m 1,50;
  - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi (quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio; le aree adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli dall'area di servizio (aree di manovra).
2. Le circostanze di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Le circostanze di inidoneità a produrre rifiuti devono essere dichiarate entro i termini previsti dal presente regolamento, altrimenti i termini decorrono dalla data di presentazione della denuncia.

### **Articolo 9**

#### **ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

### **Articolo 10**

#### **ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di cui all'Allegato A, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e sia obiettivamente impossibile o obiettivamente difficile delimitare le superfici sulle quali si producono rifiuti speciali, la superficie soggetta alla TARI è calcolata forfetariamente, applicando un abbattimento del 40% all'intera superficie su cui l'attività è svolta.
3. Per fruire dell'esenzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) presentare la dichiarazione TARI entro il mese di dicembre dell'anno precedente e indicare nella denuncia, il tipo di attività svolta e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti, indicando l'uso di tali superfici e le tipologie di rifiuti prodotti;
  - b) fornire idonea documentazione comprovante la produzione dei rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti con impianti autorizzati, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati dall'impianto di destinazione, ecc.).
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti, non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione, nella denuncia Tari, delle superfici produttive di rifiuti speciali.
5. La documentazione di cui al comma 3, lettera b), deve essere prodotta entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel

caso di omessa presentazione, il Comune si riserva di effettuare il conguaglio relativamente a quanto già versato, in occasione della tariffazione successiva.

### **Articolo 11** **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Sino alla compiuta attivazione, delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati dell'Agenzia del Territorio, comprensivi della toponomastica e della numerazione civica interna e esterna del Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle indicate procedure per l'allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune quindi, per gli immobili già denunciati, modificherà d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione, nelle forme più idonee, ai contribuenti.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,50 m.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, è calcolata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
5. Per le aree scoperte, la superficie imponibile è costituita da quella calpestabile e è determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **TITOLO III**

#### **Articolo 12** **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

6. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 13**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

### **Articolo 14**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

### **Articolo 15**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche previste dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 15% e il 60%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

### **Articolo 16**

#### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Nel caso di servizio di volontariato, di attività di studio, di attività lavorativa prestata al di fuori del Comune e nel caso di degenze o ricoveri, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Affinché il soggetto domiciliato altrove non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali. Tale comunicazione deve essere presentata ogni anno.
3. Per le utenze domestiche, diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti, tenute sfitte e/o a disposizione dal proprietario o possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.
4. Per i locali adibiti a civile abitazione e date in locazione, la tariffa è dovuta dal proprietario se la locazione è per periodi inferiori all'anno e è associata ad un nucleo di persone pari a due. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di verifica dei dati e/o di accertamento, il dato superiore emergente.
5. Per l'unità abitativa, di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione da un unico soggetto già ivi anagraficamente residente, tenuta a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locata, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento.
8. Il proprietario dell'unità immobiliare adibita ad abitazione o colui che occupa la stessa, deve dichiarare, ai fini TARI, i magazzini, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito che vengono utilizzati come pertinenze dell'abitazione, pur se privi di allacciamento alla rete elettrica o idrica.

### **Articolo 17**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

- calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Articolo 17bis**

## **RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – DONO DEL CIBO**

1. Alle utenze non domestiche relative a attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa. Gli Enti donatari individuati dal Comune di Acquapendente sono:
  - a) la Caritas di Acquapendente;
  - b) la Protezione Civile di Acquapendente;
  - c) la Croce Rossa di Acquapendente;
  - d) altri soggetti con la natura giuridica di ONLUS che devono obbligatoriamente fornire al Comune un'autocertificazione che attesti tale qualifica.
2. La riduzione è proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni alimentari ritirati dalla vendita e oggetto di donazione e può essere al massimo pari al 30% della parte variabile.
3. Il riconoscimento della riduzione avviene a consuntivo nell'anno solare successivo a quello di riferimento e è subordinato:
  - a) alla presentazione di una dichiarazione iniziale nella quale il contribuente donante dichiara di aderire a una o più iniziative indicate al primo comma, presentata al Comune entro trenta giorni dall'adesione;
  - b) alla dichiarazione del contribuente donante presentata al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento attestante:
    - 1) l'Ente o gli Enti donatari;
    - 2) la quantità espressa in kg di beni donati per ciascun Ente donatario;
  - c) alla attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di uno o più Enti donatari certificante la quantità espressa in kg di beni alimentari ricevuti in donazione nell'anno solare precedente a quello di riferimento.
4. È facoltà del Comune riconoscere la riduzione anche a altri soggetti che ne facciano richiesta dietro apposita deliberazione.
5. La cessione di beni alimentari deve avere carattere di continuità e frequenza almeno settimanale, pena il non riconoscimento della riduzione.

### **Articolo 18**

## **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria, sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Se per l'esercizio dell'attività economica, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni d'uso:
  - a) è classificato nella medesima categoria dell'immobile principale, destinato all'attività produttiva, il locale funzionalmente accessorio dell'immobile stesso (per esempio, il locale adibito alla vendita di prodotti finiti, ecc.);
  - b) alla superficie con un'autonoma e distinta utilizzazione, è applicata la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso (per esempio, il locale destinato a ufficio, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività economica, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **TITOLO IV**

### **Articolo 19**

#### **RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche situate al di fuori del perimetro di raccolta, considerando una distanza massima rispetto al punto di conferimento di 200 metri, la tariffa da applicare è pari all'80%.
2. Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è prevista una riduzione di due terzi della superficie complessiva.

### **Articolo 20**

#### **DEFINIZIONI DI AUTOCOMPOSTAGGIO**

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti organici, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

### **Art. 20 bis**

#### **IL COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE**

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del compostaggio e assicura un'ideale informazione e formazione agli utenti sulle sue modalità di attuazione e sui suoi vantaggi attuando specifici interventi comunicativi e corsi.
2. L'autocompostaggio è alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta dei rifiuti organici.

**Art. 20 ter**  
**FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO**

1. La pratica del compostaggio è finalizzata a:
  - a) ridurre i quantitativi di rifiuti organici da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti organici dal circuito di gestione, generando benefici ambientali e economici;
  - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

**Art. 20 quater**  
**RIFIUTI COMPOSTABILI**

1. Possono essere compostati i seguenti rifiuti organici:
  - a) rifiuti di cucine e mense (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova);
  - b) rifiuti vegetali del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - c) segatura e trucioli di legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
  - d) cenere di combustione di scarti vegetali non trattati.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, per esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.
3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: sostanze tossiche e nocive, materiali contenenti sostanze tossiche e nocive o contaminati da sostanze tossiche e nocive, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi o metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali per esempio, pile, olii minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

**Art. 20 quinties**  
**MODALITÀ ATTUATIVE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO E DISTANZE DAI CONFINI**

1. Per praticare l'autocompostaggio, possono essere utilizzati i metodi che seguono.
  - a) compostiera prefabbricata, contenitore di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. Il contenitore deve assicurare una buona aerazione alla base e ai lati;
  - b) compostiera autoprodotta, contenitore in legno (cassa di compostaggio) o rete metallica o plastica di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. Il contenitore deve assicurare una buona aerazione alla base e ai lati;
  - c) cumulo sul piano di campagna, ammasso di rifiuti organici posto su un basamento leggermente sollevato dal terreno per consentire l'aerazione del materiale e la dispersione del liquido di percolazione;

- d) cumulo in buca, ammasso di rifiuti organici posto in una buca di dimensioni adeguate a ospitare la quantità di rifiuti organici prodotti. La buca deve assicurare una buona aerazione alla base e ai lati. Occorre, quindi, porre sulla base del materiale drenante e mantenere il materiale a distanza di almeno dieci centimetri dai lati della buca.
2. Eventuali compostiere in muratura devono essere in regola con la normativa edilizia e urbanistica e, ove previste, con le relative autorizzazioni di legge.
3. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce e eccessiva disidratazione del materiale e il rallentamento del processo di decomposizione, priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Il processo di autocompostaggio deve essere adeguatamente strutturato e controllato, affinché consenta la produzione di compost utilizzabile come ammendante e non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, è necessario:
  - a) collocare il materiale a contatto con il terreno per favorire il passaggio di microrganismi e insetti del suolo che coadiuvano il processo;
  - b) utilizzare un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido di percolazione, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
  - c) miscelare in modo equilibrato il materiale, non trascurando di utilizzare anche scarti di supporto, quali per esempio piccoli resti di legno non trattato;
  - d) rivoltare periodicamente, almeno una volta la settimana, il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
  - e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, a aumentarla con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi ovvero a ridurla con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.;
  - f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
5. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.
6. Al fine di praticare l'autocompostaggio, presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano l'autocompostaggio.
7. Il fondo dove è praticato l'autocompostaggio deve essere collocato nel territorio del Comune.

**Art. 20 sexsies**  
**ALBO DEI COMPOSTATORI**

1. Gli utenti che intendono praticare il compostaggio devono richiedere di essere iscritti nell'Albo dei compostatori. La richiesta dell'iscrizione deve essere presentata anche dagli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già praticano il compostaggio.
2. Per essere iscritti nell'Albo dei compostatori gli utenti presentano un'istanza all'Ufficio tributo che contiene almeno le seguenti attestazioni:
  - a) il tipo di utenza (domestica o non domestica);
  - b) i dati identificativi:
    1. per le utenze domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza;

2. per le utenze non domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione (ditta), indirizzo della sede legale, indirizzo di ubicazione dell'utenza (qualora diverso da quello della sede legale);
- c) l'impegno a partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Comune;
- d) l'impegno a praticare il compostaggio;
- e) attestazione dell'affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti del non ritiro o restituzione del mastello relativo alla frazione organica;
- f) l'impegno a non conferire i propri rifiuti organici (sia i rifiuti di cucine e mense sia i rifiuti vegetali) al servizio pubblico di raccolta;
- g) l'indicazione del luogo dove è praticato il compostaggio;
- h) la modalità di effettuazione il compostaggio;
- i) il volume della compostiera in m<sup>3</sup>;
- j) l'assenso all'accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati dal Comune al luogo del compostaggio per monitoraggi e controlli riferiti al compostaggio stesso.

### **Art. 20 septies RIDUZIONE DELLA TARI**

1. Gli utenti che praticano il compostaggio e che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 20 septies beneficiano di una riduzione del 20% sull'importo della TARI.
2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Per il ruolo TARI 2021, primo anno di applicazione del presente regolamento, la riduzione del 20% sarà applicata alle utenze che già ne hanno beneficiato nell'anno 2020, fatto salvo l'obbligo di iscrizione all'Albo dei compostatori da effettuarsi entro dicembre 2021, pena l'esclusione dal beneficio di cui al comma 1.
4. In caso di mancata iscrizione all'Albo di cui all'art. 20 septies entro la data di cui al comma precedente, l'Ufficio tributi comunale procederà al recupero nel ruolo TARI 2022 delle somme relative alle riduzioni indebitamente godute.
5. L'utente è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio tributi comunale la cessazione delle condizioni per l'applicazione della riduzione entro quindici giorni dal suo verificarsi.
6. Il Comune si avvale della collaborazione del personale dell'affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti per controllare che gli utenti che hanno presentato l'istanza di riduzione non usufruiscano del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti organici.
7. Il Comune esegue annualmente, tramite proprio personale o terzi appositamente incaricati, controlli nei luoghi dove gli utenti hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli sono finalizzati a accertare che il compostaggio sia effettivamente attuato.
8. Non si considerano sussistenti le condizioni per essere iscritti nell'Albo dei compostatori e per beneficiare della riduzione della TARI, qualora ricorrano uno o più dei seguenti eventi:
  - a) risultati che il compostaggio non è praticato;
  - b) l'utente conferisce i rifiuti organici (anche una sola delle frazioni merceologiche tra rifiuti di cucine e mense e rifiuti vegetali) al servizio pubblico;
  - c) non sia possibile procedere al controllo annuale sul compostaggio oltre tre appuntamenti concordati.
9. In caso di insussistenza delle condizioni per essere iscritti nell'Albo dei compostatori e per beneficiare della riduzione della TARI, l'utente è cancellato dall'Albo dei compostatori e è soggetto alla decadenza della riduzione, nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

### **Articolo 20 octies RIDUZIONI PER GLI AGRITURISMI**

1. Agli agriturismi, classificati, ai sensi dell'Allegato A, nelle categorie degli alberghi con ristorante o degli alberghi senza ristorante, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, delle percentuali di seguito indicate:
  - a) fino a 10 posti letto, 50%;
  - b) da 11 a 20 posti letto, 40%;
  - c) da 21 a 30 posti letto, 30%;
  - d) da 31 a 40 posti letto, 20%;
  - e) da 41 a 50 posti letto, 10%;
  - f) da 51 posti letto, nessuna riduzione.

#### **Art. 20 novies**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 10% alle utenze non domestiche adibite a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 20 dieces**

#### **RECUPERO AUTONOMO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che lo ha effettuato o altra idonea documentazione da presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero i coefficienti (kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

**Art. 20 undecies**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NEL CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, in termini sia di modalità e di tempi di svolgimento sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di cinque anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

**Art. 20 duodecies**  
**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Le riduzioni sono cumulabili.
2. Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione di più riduzioni, le medesime si applicano a partire da quella di importo maggiore a quella di importo minore. La seconda riduzione e quelle successive si calcolano sull'importo tariffario ridotto nella misura prevista da quelle precedenti.

## **Articolo 21 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI può essere effettuato tramite il modello F24 precompilato, oppure tramite bollettino di conto corrente postale precompilato.
2. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, un apposito avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in rate.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a quarantanove centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 22 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:
  - a) l'inizio occupazione, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le modificazioni nel numero dei componenti della famiglia anagrafica.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione di inizio dell'occupazione o del possesso dei locali e delle aree soggetti a tassazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione.
7. Tale dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la denuncia di variazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
8. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione o del possesso di locali e aree tassabili, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui è terminata l'occupazione. Tale denuncia deve essere inoltrata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, o dagli eredi, con tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso della TARI, relativa alla restante parte dell'anno, dal giorno in cui si è verificata la fine dell'occupazione, qualora sia dimostrabile, retroattivamente con elementi oggettivi.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o aree scoperte ovvero se

- la TARI è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche deve contenere:
    - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
    - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
    - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
    - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e/o aree scoperte;
    - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  11. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
    - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
    - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
    - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e/o aree scoperte;
    - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  12. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, o inviata per via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

### **Articolo 23 POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può:
  - a) inviare questionari al contribuente, da restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare dati presentati per altri fini presso altri uffici del Comune, ovvero richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
  - c) disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio Tributi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di:
  - a) provvedimenti di abitabilità o agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
  - b) provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali;

- c) elenchi forniti dall'ufficio anagrafe, relativi alle nascite, decessi, variazioni di residenza o di domicilio della popolazione residente.
  - d) comunicazione di inizio o di fine lavori per ristrutturazione immobili;
  - e) comunicazioni di cessione fabbricato, nel caso di affitto di civili abitazioni a cittadini stranieri, o affitto di locali commerciali.
5. In caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione della TARI, il Comune chiede al contribuente di fornire ulteriori informazioni occorrenti.
  6. Sulla base dei dati e delle notizie acquisiti attraverso le attività di controllo e verifica, il Comune può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta, tramite lettera semplice o con raccomandata a/r, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La mancata contestazione dell'iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla notifica comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
  7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Articolo 24**

### **VERIFICHE E ACCERTAMENTI**

1. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui pagamenti eseguiti dal contribuente venga riscontrato, un omesso o un parziale versamento, il Comune invia al contribuente un apposito avviso, notificato a mezzo di raccomandata a/r, comprensivo delle spese di notifica, con il quale si chiede l'assolvimento del pagamento della TARI, entro 60 giorni dalla notifica stessa.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano valide le superfici dichiarate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fino a quando non verranno attivate le procedure per l'allineamento tra i dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e di dati forniti dall'Agenzia del Territorio.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Nei casi in cui, dalle verifiche e dai riscontri operati, risulti la mancanza, o l'insufficienza del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la TARI era dovuta, alla notifica di un apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, notificato a mezzo raccomandata a/r, e sottoscritto dal responsabile del tributo. L'avviso di accertamento è comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica.
5. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, in base a quanto stabilito dal regolamento comunale sulle entrate.

#### **Articolo 25**

### **SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato.

2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. In caso di:
  - a) omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  - b) infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  - c) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione pari a 51,65 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi da 1 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Per la disciplina degli interessi si fa rinvio al regolamento comunale sulle entrate.

### **Articolo 26 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s. m. e i.
2. È altresì applicato, l'accertamento con adesione di cui al D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e s. m. e i.

### **Articolo 27 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Articolo 28 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

### **Articolo 29 DISPOSIZIONI FINALI E EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, nell'anno 2021:

- a) per le utenze non domestiche, valgono le riduzioni della TARI previste dal regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12 maggio 2014;
- b) continua a essere applicato l'art. 10 del regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12 maggio 2014.

## Allegato A

N.	descrizione categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
8bis	Alberghi senza ristorante case sparse
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di Credito e Studi Professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club